


Pubblicato il 08/05/2020

N. 04876/2020 **REG.PROV.COLL.**
N. 05746/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5746 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Calogero Mattina, rappresentato e difeso dagli avvocati Calogero Mattina e
Gaetano Mattina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Cristiano Sinagra in Roma, via Gorizia n.14;

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Ministero dell'Economia e delle
Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

Ministero dell'Economia e Finanze non costituito in giudizio;

nei confronti

Giuseppe Domenico Di Bari, Giovanni Maisano non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 243/2019/IV del 19 febbraio 2019, pubblicata il 21.02.2019 di approvazione e rettifica della precedente, approvata con delibera n. 1049 del 22.05.2018 della graduatoria di cui al bando n. 06/2016 , pubblicato sulla G.U. n. 62 del 05.08.2016, per copertura di n. 202, posti vacanti di giudice tributario presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali tributarie, così come integrata dalla delibera del medesimo organo n. 1196/2018 del 26.06.2018 che ha disposto la copertura di ulteriori 259 posti vacanti nelle medesime sedi messe a concorso tramite scorrimento della graduatoria in precedenza approvata;

- del bando n. 6 del 2016, in G.U., 4^a serie speciale, del 5.8.2016, n. 62, ove e nella misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per il ricorrente;

- dell'avviso del 13.6.2018 (ed in parte qua dei relativi n. 6 allegati) e del verbale del 23.05.2017 della Commissione Esaminatrice bando 6/2016 (cui l'avviso reca riferimento), pubblicati sul sito della Giustizia Tributaria in data 13.06.2018, specialmente ai punti n. 1, 4, 5 e 6, nella parte in cui, erroneamente interpretando il bando, ledono gli interessi del ricorrente (con riferimento all'attività sovrapposta tra dipendente pubblico e dottore commercialista e revisore dei conti e con riguardo alla contemporanea attività di sindaco di società di capitali e di dipendente pubblico);

- di tutte le operazioni concorsuali, ivi compresa l'eventuale approvazione degli atti ulteriori e l'assunzione in servizio degli aventi diritto, ignorati nell'esistenza ed avverso i quali ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi, nella parti di interesse, tutti gli atti della procedura selettiva ed i verbali della Commissione giudicatrice relativi all'attribuzione dei punteggi per i titoli di servizio al ricorrente, sempre nei limiti dell'interesse.;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l'11\12\2019:

- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n.

1677/2019/IV del 15 ottobre 2019, pubblicata il 23.10.2019, di pubblicazione della graduatoria come risultante dalle modifiche da ultimo approvate con la delibera n.1376 del 17.9.2019, nei confronti dei candidati idonei del concorso di cui al bando n. 06/2016, per la copertura di n.461 posti di giudice tributario;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista l'ordinanza collegiale nr. 7852 del 18 giugno 2019, con la quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio sul ricorso introduttivo a mezzo pubblici proclami, con le modalità e nei termini ivi meglio precisati;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2020 il dott. Salvatore Gatto Costantino, in collegamento da remoto mediante videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. nr. 18 del 17 marzo 2020, conv. in l. 24 aprile 2020, nr. 27;

Rilevato che i motivi aggiunti risultano notificati ad alcuni controinteressati soltanto e che il ricorrente, in calce al relativo atto, chiede di essere autorizzato a procedere alla integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami ex art. 41 c.p.a.;

Ritenuto di autorizzare la integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami, come già disposto in ordine al ricorso introduttivo con la richiamata ordinanza nr. 7852/2019 e nel rispetto delle medesime modalità ivi indicate, ovvero mediante pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (ex art. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a.);

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione dell'avviso relativo ai motivi aggiunti sul sito web istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dovrà rispettare le modalità di seguito esposte;

Ritenuto di prescrivere che la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso nell'ambito del quale sono proposti i motivi aggiunti;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria gravata, che verrebbero superati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);
- 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di disporre l'obbligo per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di:

- a) pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso per motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere

inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

c) rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

d) curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso per motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto di rinviare le parti alla pubblica udienza del 14 ottobre 2020, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in

motivazione, con obbligo per l'Amministrazione di eseguire le prescrizioni pure in parte motiva indicate.

Rinvia le parti per la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 14 ottobre 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020 in collegamento da remoto mediante videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. nr. 18 del 17 marzo 2020, conv. in l. 24 aprile 2020, nr. 27 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

L'ESTENSORE
Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO